

## MODIFICHE APPROVATE

### In materia di Lavori pubblici

Viene modificata la norma del testo sulle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia con procedura negoziata, introducendo **l'obbligo di pubblicazione dell'avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento** per i contratti sotto soglia.

Con riferimento ai **contratti sopra soglia**, viene integrata la norma del testo che consente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, **con l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione dell'avviso di indizione della gara "nel rispetto di un criterio di rotazione"**.

Viene modificata la norma del testo sulla **sospensione dell'esecuzione dell'opera** pubblica, prevedendo che, **in caso di ATI** la stazione appaltante possa valutare di risolvere il contratto, in caso di crisi o di insolvenza dell'esecutore, quando non vi sia altra impresa del raggruppamento designato in possesso dei requisiti di qualificazione idonei per eseguire i lavori ancora da realizzare.

Viene **prorogato il termine per l'applicazione delle norme semplificate per l'aggiudicazione dei contratti pubblici previste agli articoli 1** (contratti sotto soglia) **e 2** (contratti sopra soglia) del testo, prevedendo che si applichino le procedure di affidamento ivi previste, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato **entro il 31 dicembre 2021**, anziché il 31 luglio 2021.

Vengono conseguentemente prorogate alla medesima data anche le correlate norme in deroga di cui agli articoli 3 (in materia di verifiche antimafia) 5 (in materia sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica) 6 (sull'obbligo di costituzione di un collegio consultivo tecnico), 8 (recante altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, tra cui procedure pendenti, accordi quadro, lavori in corso di esecuzione etc.) e 21 (responsabilità erariale).

Viene precisato che le stazioni appaltanti danno altresì **evidenza dell'avvio delle procedure negoziate semplificate**, come disciplinate dalla norma, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali.

Vengono modificate le norme per **l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture**, prevedendo per questi ultimi, ivi compresi, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, un limite di importo inferiore a 75.000 euro (anziché 150.000 come per lavori). Viene abbassato, altresì, il limite previsto dal testo per l'affidamento con procedura negoziata senza bando di gara di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ad un importo pari o superiore a 75.000 euro (anziché pari o superiore a 150.000 euro).

Viene modificato l'articolo 36, comma 2, lettera a), del DLgs 50/2016 sugli **affidamenti diretti sotto soglia** prevedendo per tali fattispecie che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento **non è obbligatoria**.

Viene previsto che la **procedura negoziata** di cui all'articolo 63 del Codice appalti, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, **può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie** di cui all'art. 35 del DLgs 50/2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del DL 83/2012 che con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del DLgs 152/2006.

Vengono **estese** le procedure semplificate disciplinate dall'articolo 2 per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, **agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali**, al fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Viene previsto che alle procedure di affidamento in deroga di cui agli articoli 1 e 2 del testo gli operatori economici possano partecipare anche in forma di **'raggruppamenti temporanei di imprese** (di cui all'art. 3, comma 1, lett.u, DLgs 50/2016).

In relazione alle norme sulle **verifiche antimafia** di cui all'articolo 3, secondo cui l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia, viene esteso il termine per tali verifiche da trenta a sessanta giorni.

Viene modificata la norma che prevede la **stipula di protocolli per la legalità** sottoscritti dal Ministero dell'interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata (articolo 83-bis DLgs 159/2011), anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia, inserendo il riferimento, oltre che alle imprese di rilevanza strategica nazionale per l'economia nazionale, nonché alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, **alle organizzazioni sindacali**.

In relazione all'obbligo di costituzione, presso ogni stazione appaltante, di un **collegio consultivo tecnico** per i lavori sopra soglia di cui all'articolo 6, viene disposto che i componenti del collegio debbano avere comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure essere in grado di **dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni** (anzichè 5).

Viene istituito, al fine di **accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni**, un **Fondo** presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP).

In relazione alle procedure pendenti i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto viene disposto che **è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del DLgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Viene disposto che le stazioni appaltanti, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie, devono applicare, tra l'altro, le **clausole sociali del bando di gara** e degli avvisi, ai sensi dell'art. 50 del DL 50/2016.

Viene previsto che le Regioni su richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici possano autorizzare la **deroga alla procedura di dibattito pubblico**, di cui all'art. 22 del DL 50/2016, sino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare l'iter autorizzativo di grandi **opere infrastrutturali e di architettura giudicati di grande rilevanza sociale e di particolare interesse pubblico** consentendo, in tal modo, alle stesse Amministrazioni di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal suddetto decreto legislativo.

Viene modificato l'art. 48, c. **7, del D.Lgs 50/2016 (Codice appalti)**, prevedendo che **qualora il consorziato** designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *b*) del Codice , è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Viene modificata la norma del testo sulle misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali prevedendo che, ai sensi dell'art.4 del DI 32/2019, gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità e per la cui realizzazione o completamento si renda necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari, siano individuati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che viene reso **entro 20 giorni anziché 15 dalla richiesta**; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.

Viene previsto che, al fine di accelerare degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità e per la cui realizzazione o completamento si renda necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari, **il Commissario Straordinario nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.**

Vengono modificate le norme sulla **ricostruzione degli edifici pubblici** in seguito agli eventi sismici del 2016, di cui all'art. 14, c. 3 bis, del DL n. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016, prevedendo l'estensione della procedura negoziata con invito a 5 a tutti gli appalti, e non solo a quelli che hanno a base il solo progetto definitivo, e consentendo di ricorrere alle suddette procedure anche a agli Uffici speciali per la ricostruzione.

#### **In materia Edilizia ed urbanistica**

Vengono introdotte **numerose modifiche alle norme di semplificazione in materia edilizia** di cui all'articolo 10.

Tra queste, in particolare:

-viene precisato che gli interventi a cui si riferiscono le modifiche normative apportate dal testo al DPR 380/2001 attengono anche alla decarbonizzazione, messa in sicurezza sismica e contenimento del **consumo di suolo**;

-viene sostituito l'art. 2-bis del DPR 380/2001 prevedendo che in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, **la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti**. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

Viene, altresì, modificato l'art. 9 bis **disponendo che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare** è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento

edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;

-viene disposto che gli interventi per la ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, **sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia**, autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, co 2, del DL 123/2019, convertito, con modificazioni, dalla L 156/2019, **anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni**;

-viene modificato, tra l'altro, l'art. 94 del Dpr 380/2001 **eliminando la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione quale condizione per l'inizio dei lavori nelle località sismiche**. Inoltre, viene previsto che il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 30 giorni dalla richiesta anziché di 60 giorni e che decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione **si intende formato il silenzio-assenso**. A tal proposito, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. In riferimento al ricorso, questo e' ammesso solo avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione e non più nei confronti del mancato rilascio entro il termine suddetto;

-vengono modificati i termini previsti dalla norma del testo, prorogando rispettivamente di **un anno e di tre anni** (anziché indistintamente di tre anni) **i termini di inizio e di ultimazione dei lavori** di cui all'art 15 del DPR 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Viene, inoltre, previsto che le tempistiche sopracitate si applichino anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/2001.

Viene consentita da parte dei Comuni **l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica**, per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali. Inoltre, l'uso temporaneo è disciplinato da una **apposita convenzione** che regola la durata, le modalità, i costi, le garanzie e le penali. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

Viene modificato l'art. 5 del DL 136/2004, convertito dalla L.186/2004 (norme tecniche in materia di costruzioni) prevedendo, tra l'altro, che al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, **che la verifica preventiva** di cui all'articolo 26 del DLgs 50/2016 **accerti anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018**, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al DM del 26 giugno 2014. **L'esito positivo della verifica esclude le norme sulla denuncia dei lavori** (art. 4 L.1086/71, Capo III, L. 64/74 e Sezione II del Capo IV della Parte II, n. DPR 380/2001). I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP.

Viene disposto, altresì, in relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, e la

data di entrata in vigore del DM 17 gennaio 2018, che l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro.

Viene previsto che le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad **infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale** comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali **sono sempre consentite con SCIA**, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione ai principi suddetti entro 60 giorni, decorso tale termine le norme trovano applicazione diretta.

Viene modificato l'art. 62 del DL 50/2017 prevedendo che, al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli **impianti sportivi** nonché di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, **il soggetto realizzatore può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione. Al riguardo, vengono specificati i tempi e le modalità di adozione del provvedimento

Viene sostituito **l'art. 41 del DPR 380/2001 su demolizione opere abusive**, prevedendo che in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

Viene previsto che, in caso di annullamento di un provvedimento finale dal giudice, per vizi inerenti atti endoprocedimentali, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del Dlgs 152/2006, **l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati.**

Inoltre, qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa.

Viene, altresì, disposto che entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmetta l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere il quale, entro 30 giorni, vi provvede.

Una volta decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione rimette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-*quater* in materia di "Decisione della conferenza di servizi" e 14-*quinquies* in materia di "Rimedi per le amministrazioni dissidenti" della L. 241/1990 sulle Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi, ovvero dell'art. 25 in materia di Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA, commi 2 e 2-bis del Dlgs 152/2006.

### **In materia di Lavoro**

Viene previsto che al **documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera** relativa allo specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto.

Viene disposto che i **provvedimenti autorizzativi** di competenza **dell'Ispettorato nazionale del lavoro** individuati con provvedimento del Direttore, si intendano rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.

Viene, altresì, previsto che le **istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide** di cui all'art. 55, co 4, del Dlgs 151/2001 (Richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante la gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino), all'art. 35, co 4, del Dlgs 198/2006 (Divieto di licenziamento per causa di matrimoni), nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del Direttore, **possano essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto** che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

Viene, inoltre, modificato l'art. 12 del Dlgs 124/2004, prevedendo che la **diffida accertativa** per i **crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro** trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.

In aggiunta, viene previsto che, in caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, co. 1, 2 e 3 del codice civile in materia di rinunzie e transizioni.

Vengono, altresì, disciplinate le modalità del ricorso avverso il provvedimento di diffida e i casi di mancato accordo.

Viene, tra l'altro, prevista l'eliminazione del co. 4 che ammetteva il ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Viene, inoltre, sostituito l'art. 14 del predetto Dlgs prevedendo che il **personale ispettivo** dell'Ispettorato nazionale del lavoro possa adottare nei confronti del datore di lavoro un **provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo**, in tutti i casi in cui le **irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.**

Contro il suddetto provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto e non sospende l'esecutività della disposizione. La mancata ottemperanza delle disposizioni sul provvedimento sopracitato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova, altresì, applicazione la diffida di cui all'articolo 13 comma 2 sull'accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica del Dlgs 124/2004.

Viene disposto che nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del Dlgs 297/2002, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del Dl 269/2003, **il dato relativo al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico**, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.»

### **In materia di imprese**

Viene disposto, al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, che tra i **programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati** ai sensi del DI 120/1989, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di **gas industriali**, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.

Viene modificato l'art. 18-ter del DI 34/2019, n. 34, sulla piattaforma telematica "incentivi.gov.it", prevedendo in particolare che la stessa dovrà **promuovere anche la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti** dal Ministero dello sviluppo economico e **migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi** anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza'. Un'apposita sezione della piattaforma sarà dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto.

In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le **Camere di Commercio**, industria, artigianato e agricoltura, il **termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento** di cui al comma 1 dell'art. 61 del DI 104/2020 è fissato al 30 novembre 2020.

Vengono introdotte disposizioni a favore degli **aumenti di capitale**. In particolare, viene disposto, in deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, che sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, **sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea**, le deliberazioni aventi ad oggetto: gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile; l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.

Le predette disposizioni si applicano anche alle società a responsabilità limitata.

Viene, altresì, dettata una specifica disciplina -sino alla data del 30 giugno 2021- per società quotate.

Viene modificato il decreto legislativo 58/1998 al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle **PMI quotate**, anche con l'obiettivo di pervenire ad una **semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate**.

### **In materia di Ambiente**

Viene modificata la norma del testo, concernente la razionalizzazione delle procedure di **valutazione dell'impatto ambientale**, prevedendo tra l'altro che:

- entro 120 giorni (anziché 30 giorni) dalla data di entrata in vigore della disposizione, il **Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta dei Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza Unificata, **individui con uno più decreti le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)**, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche nonché delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN

(Siti di Interesse Nazionale) da bonificare ovvero limitrofe, **con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale;**

- **siano recepite** - entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del provvedimento, con uno o più decreti interministeriali - **le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale**, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, **finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale**, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006;

-il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la **documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse**, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito *web* dell'Autorità competente.

Al fine di incentivare azioni di recupero dei **materiali ferrosi** e promuovere una gestione sostenibile, degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le **attività di raccolta e trasporto** degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, **possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo**. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata.

### **Ulteriori modifiche**

Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, viene modificato l'art. 6, comma 1 del Decreto del Ministero dell'interno 17 luglio 2014 recante la Regola tecnica di **prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni** con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup> , prorogando i termini ivi previsti.

#### **45.0.5 testo 2**

Viene modificato l'art. 1, comma 62, della legge 205/2017, prevedendo che qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la **Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata**, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti.